



## COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

### IL SINDACO

### COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 22-12-2025

**OGGETTO:** 66' SAGRA DELLA RICOTTA (6 GENNAIO 2026): DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO DELLE AREE INTERESSATE DALL'EVENTO

**PREMESSO** che in Sant'Angelo Muxaro, si terrà la consueta manifestazione denominata "Sagra della Ricotta" arrivata alla sua 66' edizione, il giorno 6 Gennaio 2026;

**CONSIDERATO** che tali iniziative, richiameranno, presumibilmente, l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutta l'area di Piazza Umberto I;

**CONSIDERATA** la richiesta, da parte dell'associazione Mushar eventi, che chiede l'emissione delle necessarie ordinanze sindacali al fine di poter realizzare l'evento in piena sicurezza;

**DATO ATTO**, in generale, degli indirizzi espressi dal Comitato Provinciale di P.S. e, in particolare, alla necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

**VISTO** l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

### ORDINA

1. è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3. il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali;
4. I divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nell'area dell'evento (Piazza Umberto I), **nei giorni in cui sono previste le manifestazioni come da calendario pubblicato**;
5. per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) e 2) della presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste per legge;

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Agrigento;
- alla Questura di Agrigento;
- alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa;
- alla Stazione dei Carabinieri di Sant'Angelo Muxaro

## **IL SINDACO**

F.to DOTT. ANGELO TIRRITO

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**